



ANNO SCOLASTICO 2022-2023
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO n° 1

Il giorno 7 del mese di ottobre dell'anno 2022 alle ore 10:30, in videoconferenza tramite piattaforma Meet (aula virtuale <https://meet.google.com/ujt-gacf-twa?hs=122&authuser=0ù>), si è riunito il Consiglio di Istituto convocato nei modi prescritti dalla legge (circolare n. 28 del 27.09.2022 - prot. n. 5176) per procedere alla discussione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto Triennio 2022-25;
2. Regolamento contenente misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza;
3. Contributo scolastico corsisti;
4. Adesione ad eventuali nuovi PON-FSE e FESR nell'a.s. 2022-23 che saranno pubblicati nel corso dell'anno scolastico 2022-2023 e che risulteranno in linea con le finalità del piano di miglioramento e con l'analisi dei bisogni dei destinatari;
5. Chiusure prefestive 2022-23;
6. Progettualità PTOF;
7. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione – sessione straordinaria entro il mese di marzo 2023 - ai sensi dell'articolo 7 dell'O.M. 64 del 14 marzo 2022;
8. Deroga termine delle iscrizioni a.s. 2022-23 del primo livello (1° e 2° periodo) e dell'alfabetizzazione;
9. Aggiornamento attuazione progetti PON FESR e FSE;
10. Rinnovo Consiglio d'Istituto;
11. Apertura PES San Ferdinando di Puglia su istanza del Comune di San Ferdinando di Puglia;
12. Accordo di rete prot. n. 4220 "La Puglia non tratta 5 – Insieme per le vittime";
13. Accordo di rete prot. n. 4788 "Biblioteche e Comunità 2022";
14. Accordo di rete prot. n. 3777 "Network Against Cyberbullying";
15. Comunicazioni del dirigente scolastico.

Sono presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

	Componente	Presente	Assente
Prof. Farina Paolo	(Dirigente Scolastico)	X	
Prof.ssa Ciritella Rosa Maria	(Docente)	X	
Prof. Di Pinto Giovanni	(Docente)	X	
Prof. Maradei Francesco	(Docente)	X	
Prof. Muolo Matteo	(Docente) Segretario	X	
Prof. Ruta Domenico	(Docente) Presidente f.f.	X	
Prof.ssa Sciascia Maria Rosaria	(Docente)	X	
Prof.ssa Sgaramella Rosa	(Docente)	X	
Ins. Zanno Rosa	(Docente)	X	
Dsga Di Schiena Mariangela	(ATA)	X	
Sig. Delfino Sabino	(ATA)	X	



CPIA BAT
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti
Barletta - Andria - Trani
- Gino Strada -

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 - ANDRIA (BT)
Tel.: 0883.246540 - 0883.246543 - 0883.246544
Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMM301007 - Codice Univoco UF4ZBE
peo: bamm301007@istruzione.it - pec: bamm301007@pec.istruzione.it



La componente alunni non è presente perché decaduta il 31.08.2022.

Si precisa che i documenti, oggetto di discussione collegiale, sono pubblicati sul sito WEB della scuola. Gli stessi costituiscono parte integrante del presente verbale.

Presiede il Consiglio di Istituto il Prof. Domenico Ruta (consigliere anziano).

Assume funzione di verbalizzante il prof. Matteo Muolo.

Il Presidente f.f., constatata la validità della seduta per il numero dei convenuti, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'O.d.g. comunicando che l'espressione di voto sarà effettuata in forma palese per alzata di mano.

OMISSIS

Il Consiglio di Istituto passa alla disamina del **punto n. 2** all'o.d.g.:

Regolamento contenente misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza

Il Presidente f.f. cede la parola al Dirigente scolastico il quale in premessa comunica che insieme al vicario, prof. Muolo, sta lavorando ad una revisione complessiva del Regolamento di Istituto del Consiglio di Istituto. Precisa che il vigente Regolamento, essendo stato scritto sulla base di quello generalmente usato per le scuole del diurno, non sempre appare confarsi in modo adeguato all'identità di un CPIA. Si prevede che la bozza del nuovo Regolamento di Istituto possa essere sottoposto al vaglio del Collegio docenti del 28 ottobre c.m. e successivamente all'approvazione del prossimo Consiglio di Istituto. Il Dirigente scolastico comunica che, con circolare n. 22 del 15 settembre u.s. (v. all. **A**), ha disposto in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Pertanto, nelle more che la bozza del nuovo Regolamento di Istituto sia completata, il Dirigente scolastico chiede che il **Regolamento contenente misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza**, di cui alla circolare n. 22 del 15 settembre u.s., sia allegato al vigente Regolamento di Istituto.

Il Consiglio di Istituto

Vista la normativa vigente;
Sentita la proposta del Dirigente scolastico;
Visti gli esiti della discussione collegiale,

delibera n. 1 per il punto n. 2

di approvare all'unanimità la proposta del Dirigente scolastico di allegare al vigente regolamento di Istituto il **Regolamento contenente misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di**



CPIA BAT
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti
Barletta - Andria - Trani

- Gino Strada -

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 - ANDRIA (BT)
Tel.: 0883.246540 - 0883.246543 - 0883.246544
Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMM301007 - Codice Univoco UF4ZBE
peo: bamm301007@istruzione.it - pec: bamm301007@pec.istruzione.it



eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza di cui alla circolare n. 22 del 15 settembre u.s..

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.



CPIA BAT

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

Barletta - Andria - Trani

- Gino Strada -



allegato A

C.P.I.A. BAT "GINO STRADA" - ANDRIA
Prot. 0004932 del 15/09/2022
I (Uscita)

A tutto il personale docente ed ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Agli Atti /Sito /Albo on line

CIRCOLARE N. 22

Oggetto: Regolamento contenente misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l' Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva
Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) ed art 491 (orario di servizio docenti);
Vista il D.lgs. 81/2008
Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);
Visti gli artt. 2047 e 2048 del codice civile;
Visto la legge n.107 del 2015 e successivi decreti legislativi;

RENDE NOTO

al personale docente, non docente, alle studentesse e agli studenti il presente Regolamento mediante Pubblicazione sul sito Web della Scuola, consegna di una copia del regolamento a tutti i plessi e **fornisce** in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Art. 1 Premessa normativa

La custodia, il controllo, la vigilanza sugli alunni costituiscono un dovere primario di tutto il personale della Scuola ed a tal riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: le norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09); le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono Loro affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla eventuale "ricreazione". Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs. n. 165/01). **La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 - ANDRIA (BT)

Telefono 0883.246540 - 0883.246544

Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMB301007 - Codice Univoco UF4ZBE

PEO: bamb301007@istruzione.it - PEC: bamb301007@pec.istruzione.it

www.cpiabat.edu.it



CPIA BAT

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

Barletta - Andria - Trani

- Gino Strada -



dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. **Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.**

Art. 2 Vigilanza ed orario di servizio

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto del Comparto vigente, è garantita dai docenti in servizio.

Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. In caso di uscita anticipata di alunno minorenne, l'obbligo di sorveglianza della scuola cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato. In via ordinaria, al termine delle lezioni, l'obbligo di sorveglianza del minore cessa con il suo accompagnamento fuori della pertinenza della scuola.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Ciascun docente è, altresì, tenuto a permanere in servizio fino al termine del proprio orario giornaliero di lavoro, anche in caso di totale assenza di studenti per qualsivoglia motivazione. Il punto di erogazione deve essere sempre presidiato dal Personale docente ed ATA per tutta la durata dell'orario quotidiano previsto.

Ogni docente in servizio alla prima ora, dovrà essere **presente almeno cinque minuti** prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. L'insegnante è il responsabile **dell'andamento disciplinare** della classe. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli studenti al collaboratore scolastico che provvederà alla loro sorveglianza. Gli insegnanti, durante le **ore a disposizione**, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.

Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

- sostituzioni di tipo ordinario;
- sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

Alle sostituzioni di colleghi assenti nell'ambito della tipologia “a” si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- incarico al docente con ore a disposizione (in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza);
- incarico a docente in compresenza in altra classe;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti e che presta servizio nella medesima Sede;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti e che presta servizio in altra Sede;

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 - ANDRIA (BT)

Telefono 0883.246540 - 0883.246544

Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMB301007 - Codice Univoco UF4ZBE

PEO: bamm301007@istruzione.it - PEC: bamm301007@pec.istruzione.it

www.cpiabat.edu.it



CPIA BAT

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

Barletta - Andria - Trani

- Gino Strada -



- in caso di impossibilità ad utilizzare ore eccedenti, si procederà ad accorpare le classi e/o i corsi.

La tipologia “b” si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità a provvedere alla sostituzione mediante la procedura “a” e quando l’assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- vigilanza affidata dal coordinatore di Sede/PES ad altro docente in compresenza; in caso di più docenti in compresenza l’incarico è conferito secondo il criterio della turnazione.

Il docente coordinatore di Sede o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Art. 4 Procedure da adottare in caso di eventuali malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente:

- a) richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
- b) provvederà ad avvisare i famigliari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (**recapito telefonico n. 118**).

In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria centrale, che dovrà contenere:

- le generalità dell’alunno, la sede e la classe etc;
- la descrizione della dinamica dell’incidente, il luogo, la data, ora ed esito;
- i nominativi di eventuali testimoni o la presenza dell’insegnante;
- gli eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità, per studenti minori, di attendere l’arrivo dei genitori-tutori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l’alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l’alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a minorenne durante l’orario scolastico o nel periodo preposto per l’accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che gli stessi possano appurare fatti, la responsabilità ed attivino le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza ed in caso di incidente stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l’espletamento delle opportune pratiche. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l’assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 - ANDRIA (BT)

Telefono 0883.246540 - 0883.246544

Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMB301007 - Codice Univoco UF4ZBE

PEO: bamm301007@istruzione.it - PEC: bamm301007@pec.istruzione.it

www.cpiabat.edu.it



CPIA BAT

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

Barletta - Andria - Trani

- Gino Strada -



Art. 5 Vigilanza sugli alunni: la responsabilità aggravata

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate, i viaggi di istruzione, le mobilità Erasmus+. È il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. È necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso, infatti i **"precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso** (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione). Si veda, in merito, anche la sentenza della Cass. 3.2.72, n.260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l' art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., **con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.** Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che staziona lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. Durante il pre-scuola e/o il post - scuola la responsabilità della vigilanza è del personale formalmente prepostovi. **Ad ogni modo, agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario;** essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Art. 6 Uscite degli alunni

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita.

Art. 7 Entrate in ritardo alunni minorenni

In caso di alunni minorenni, le entrate in ritardo vanno puntualmente annotate sul registro elettronico. In caso di ritardi reiterati il docente dovrà debitamente informare la famiglia e/o il tutore o esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 8 Modalità di uscita anticipata

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 - ANDRIA (BT)

Telefono 0883.246540 - 0883.246544

Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMB301007 - Codice Univoco UF4ZBE

PEO: bamm301007@istruzione.it - PEC: bamm301007@pec.istruzione.it

www.cpiabat.edu.it



CPIA BAT

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

Barletta - Andria - Trani

- Gino Strada -



Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, delle studentesse e degli studenti minorenni è sempre necessaria la presenza di un genitore, di un tutore, di un rappresentante esercente la responsabilità genitoriale o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro elettronico l'uscita anticipata ed a far compilare e poi conservare il relativo modulo di richiesta di uscita anticipata per lo studente minorenne.

Il genitore, il tutore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita su apposito modulo cartaceo, scaricabile dal sito di Istituto, che sarà conservato agli atti.

Art. 9 Frequenze irregolari per alunni minorenni

Nel caso di frequenza irregolare e/o di frequenti ingressi in ritardo di alunni minorenni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente minorenne e/o il suo rappresentante legale. In difetto il coordinatore ne darà comunicazione scritta al D.S. per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Art. 10 Cambio dell'ora di lezione

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; si pregano, pertanto, i docenti di **effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile**. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora di lezione sono tenuti al rispetto della massima puntualità. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al coordinatore di Sede e/o all'Ufficio di Presidenza.

Art. 11 Presenza di eventuali Esperti Esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di **"esperti"** esterni a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione, in forma scritta, al Dirigente scolastico. Gli **"esperti"** permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente**. Pertanto nel caso di intervento in classe di **"esperti"** l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

Art. 12 Spostamento degli alunni minorenni

Gli alunni minorenni che si recano nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva. È obbligatorio segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Farina

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)